

Allegato n. 11
(Punto 5 del PRAL)

Sistemi di protezione degli operatori e dell'ambiente nelle operazioni di bonifica dell'amianto nei siti industriali dismessi

In base alle esperienze di bonifica condotte in Lombardia ed in applicazione del principio della massima protezione dei lavoratori, sono stati approfonditi e potenziati i criteri operativi riferiti alla bonifica dei siti industriali dismessi con rischio d'esposizione ad amianto friabile.

In merito ai sistemi di protezione previsti dal Decreto ministeriale 14/05/1996, si ritiene necessaria l'adozione di criteri di maggior protezione dei lavoratori esposti durante le operazioni di bonifica, quali:

- impiego di filtri di grado HEPA (High Efficiency Particulate Air) o di maggiore efficienza;
- potenziamento del grado di protezione dei DPI delle vie respiratorie, in particolare nei confronti delle fibre di amianto ultracorte e ultrafini.

Considerata la norma UNI 10720 del 1998, nonché i relativi aggiornamenti e riferimenti normativi collegati (in particolare le norme UNI 10720 del 1998 e UNI 1822 del 2003), si valuta necessario che, per le operazioni di carotaggio e bonifica dei siti industriali dismessi di cui al DM 14/05/1996, debbano perciò essere impiegati:

- filtri assoluti di grado HEPA 14 o superiore (grado ULPA) nelle operazioni che prevedono l'aspirazione di materiale contenente amianto;
- elettrorespiratori di classe 3 per uso con maschera (TM3);
- unità di decontaminazione a 4 o 5 stadi.

Alla luce delle nuove evidenze nell'eziopatogenesi del mesotelioma, all'interno di una finalità di ricerca, si raccomanda di perseguire l'obiettivo della determinazione delle fibre iperfini presenti nell'aria per estendere la stima dell'esposizione anche a questa frazione.